



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE

Prot. AOODRCA 1723

Napoli 19/02/2015

Ai dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  
delle regione Campania  
Loro Sedi

Oggetto: Contributi scolastici delle famiglie

Pervengono numerosi lamentele e richieste di chiarimento, da parte di genitori di alunni, in merito a pratiche poco trasparenti, poste in essere da scuole insistenti sul territorio regionale, nella richiesta alle famiglie dei contributi scolastici.

La questione trattata assume caratteri preoccupanti e forieri di sicuri contenziosi, quando il versamento del contributo è richiesto quale condizione necessaria per l'iscrizione degli studenti.

All'uopo appare utile ricordare che le disposizioni vigenti in materia, tra cui si evidenzia la nota MIUR prot. n. 312 del 20/03/2012, statuiscono come obbligatorie le sole tasse scolastiche, con l'eccezione dei casi di esonero, e di quelle spese sostenute dalle scuole per conto delle famiglie come ad esempio quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche. Al di fuori dei predetti prospettati casi, ogni ulteriore richiesta alle famiglie degli alunni deve configurarsi quale **contribuzione volontaria**, il cui versamento è rimesso alla libera volontà delle medesime famiglie.

Pertanto è necessario che nella consueta, annuale, nota predisposta per la richiesta di iscrizioni, le Istituzioni scolastiche tengano ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche e dai rimborsi spese (*da dettagliare*).

La richiesta dei contributi volontari deve essere accompagnata dalla preventiva precisa descrizione della loro finalizzazione, in modo da consentire alle famiglie degli alunni di decidere in modo consapevole se aderire alla richiesta, non escludendo la possibilità di una partecipazione parziale, legata a singole attività.

All'atto dell'eventuale versamento le famiglie devono essere sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della legge n. 40/2007, nonché ricevere la garanzia di ricevere una dettagliata rendicontazione della gestione dei contributi.

Ribadendo il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, costituzionalmente prevista e garantita, i Consigli di Istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi.

Come evidenziato dal MIUR con la nota prot. n. 593 del 07/03/2013, anche a questa Direzione Generale non sfugge che il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un'offerta formativa che assicuri un livello qualitativo sempre più elevato, tuttavia la medesima Direzione non può tollerare che la richiesta dei contributi volontari passi attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti e non invece facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luisa Franzese